

**CONTRATTO DI APPALTO per SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPRISTINO  
COMPLETO NECESSARIO PER LE RE-IMMISSIONE AL SERVIZIO COMMER-  
CIALE DI 3 ROTABILI ETR234 DI PRODUZIONE ALSTOM FERROVIARIA  
(CIG 943416573D - CUP H15C22000170005)**

**ERA**

Agenzia della mobilità piemontese (di seguito Agenzia o Com-  
mittente) con sede in Torino - Corso Marconi, 10 - 10125 Torino  
- Codice Fiscale 97639830013, in persona del Direttore generale  
Cesare Paonessa, munito dei necessari poteri e domiciliato per  
la carica presso la sede dell'Agenzia,

**E**

La Società ALSTOM FERROVIARIA SPA (d'ora in avanti indicata  
con AF, Fornitore, Appaltatore) con sede legale in Savigliano  
(CN), Via Ottavio Moreno n. 23, Capitale Sociale €  
240.000.000,00 interamente versato, Partita IVA n.  
02791070044, C.F. n. 07984290010, rappresentata da Marco Per-  
numian, nato a Milano il 27/05/1979, in qualità di Procuratore,  
munito dei necessari poteri

**PREMESSO**

- che, in esito a specifica negoziazione, approvata con de-  
terminazione n. 775 del 18/11/2022, è stato affidato alla  
Società AF l'appalto per il contratto in oggetto;
- che è stata verificata la documentazione prevista dalla  
vigente normativa antimafia;



	<p>➤ che è stata acquisita l'ulteriore documentazione prevista dalle norme vigenti ai fini della stipulazione del contratto;</p>	
	<p>➤ che sono state acquisite le informazioni che dimostrano l'effettiva certificazione del personale di AF ai sensi del decreto ANSF 4/2012 (s.m.i) per le attività di manutenzione oggetto dell'appalto</p>	
	<p>tutto ciò premesso fra le parti come sopra evidenziate si conviene quanto segue.</p>	
	<p><b>Articolo 1. Valore delle premesse</b></p>	
	<p>Le premesse formano parte del contratto.</p>	
	<p><b>Articolo 2. Definizioni:</b></p>	
	<p>I. <i>Fornitore / Società:</i> ALSTOMFERROVIARIA</p>	
	<p>II. <i>Contratto:</i> l'accordo stipulato dal Committente e dal Fornitore, sulla base di quanto prescritto dal presente documento, dall'offerta presentata e dagli altri documenti di gara, per regolare il rapporto giuridico tra le parti.</p>	
	<p>III. <i>Rappresentante dell'Appaltatore:</i> soggetto che agisce in nome e per conto del Fornitore e che avrà la responsabilità di assicurare che le prestazioni di contratto siano eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni di legge in vigore.</p>	
	<p>IV. <i>Responsabile del Procedimento [RUP]:</i> il soggetto che per conto del Committente cura e coordina le varie fasi per</p>	

l'affidamento e l'esecuzione del contratto.

V. *Direttore dell'esecuzione del contratto [DEC]*: colui che nominato dalla stazione appaltante svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto.

VI. *Prestazione*: l'oggetto del presente contratto.

VII. *IF Impresa Ferroviaria*: Trenitalia S.p.A. detentore dell'autorizzazione di messa in servizio degli elettrotreni.

VIII. *Codice*: Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

### **Articolo 3. Oggetto dell'appalto**

1. L'Agenzia affida alla AF, che accetta, l'effettuazione del servizio di manutenzione per il ripristino completo, la reimmissione in Servizio Commerciale, adeguamento del sistema di INFOTAINMENT e dei servizi "extra" dei seguenti 3 elettrotreni:

- ETR 234 -001 (matr: CA41/43/45/46 - 015K) n. 318291

- ETR 234 -002 (matr: CA41/43/45/46 - 016K) n. 318292

- ETR 234 -003 (matr: CA41/43/45/46 - 017K) n. 318293

in accordo con quanto previsto dalla richiesta di offerta e dal programma di attività delineato in sede di offerta e dai documenti ivi richiamati.

	2. Ad eccezione del trasporto di andata e ritorno dei 3 elettrotreni al sito di manutenzione, sono a carico di AF tutti i costi per l'effettuazione delle attività richieste finalizzati alla consegna degli elettrotreni all'IF pronti per la re-immissione in servizio, compresi:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• i costi dei materiali e della manodopera;</li> <li>• fornitura della documentazione tecnica così come richiamata all'Articolo 4</li> <li>• i costi per l'esecuzione delle verifiche di conformità.</li> </ul>	
	<b>Articolo 4. Documentazione tecnica</b>	
	1. Entro 30 gg dalla stipula del contratto AF consegnerà per approvazione della Committente il Piano della Qualità (PdQ) in cui saranno riportate almeno le seguenti informazioni:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cronoprogramma dettagliato delle attività da eseguire con le relative tempistiche;</li> <li>• albo dei manutentori qualificati ai sensi del decreto ANSF 4/2012 di AF e degli eventuali subappaltatori;</li> </ul>	
	La Committente approverà il PdQ entro e non oltre 30 giorni dal suo ricevimento.	
	2. Entro 60 gg dalla stipula del contratto la Committente dovrà ufficializzare ad AF le specifiche tecniche di dettaglio della livrea e dei pittogrammi interni ed esterni da apporre agli elettrotreni oggetto dei servizi manutentivi e del	



ripristino completo descritto all'art 3

3. Entro 90 gg dalla stipula del contratto, AF consegnerà per approvazione della Committente i seguenti documenti:

- Piano di Riparazione e Controllo (PRC)
- Specifica dei test funzionali statici/dinamici. Per quanto riguarda le verifiche funzionali relative all'installazione dell'OBOE, AF provvederà a testare il suo interfacciamento col PIS ma rimangono escluse dalla responsabilità di AF tutte le funzionalità specifiche di interfacciamento con i servizi di Trenitalia.

La Committente approverà il PRC e la Specifica di test entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento.

4. In occasione della riconsegna di ciascun rotabile, AF dovrà fornire:

- l'eventuale aggiornamento dell'Albo dei manutentori;
- PRC debitamente compilato e firmato dagli effettivi esecutori dell'attività. dichiarazione di conformità delle lavorazioni eseguite rispetto al piano di manutenzione di riferimento e relative schede tecniche;
- Il report dei test funzionali statici/dinamici effettuati

Per quanto riguarda le attività di Supporto per l'aggiornamento dell'AMIS, AF consegnerà alla Committente i seguenti documenti:



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi di classificazione delle modifiche che verranno introdotte secondo regolamento 545/2018</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi di eventuale impatto sulla sicurezza e relativo grado di rilevanza delle modifiche che verranno introdotte (Analisi 402/2013)</li> </ul>	
	Essi dovranno essere consegnati alla Committente entro la data di messa a disposizione del primo rotabile.	
	<b>Articolo 5. Decorrenza, durata del contratto e tempistiche</b>	
	1. Il presente contratto decorre dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio di urgenza da parte del RUP.	
	2. Il contratto terminerà alla riconsegna dell'ultimo degli elettrotreni ed in ogni caso al termine di tutte le attività previste nel cronoprogramma.	
	3. Le attività dovranno svolgersi secondo il crono programma riportato nell'allegato 1 fermo restando gli obblighi della Committente descritti all'art 4.2	
	4. Il rispetto del crono programma riportato nell'Allegato 1 sarà legato alla messa a disposizione da parte della Committente dei materiali di scorta previsti nelle liste allegato al Prot. AMP n° 0000939 del 26/01/2022.	
	<b>Articolo 6. Corrispettivo - Fatturazione - Pagamenti</b>	
	1. Il corrispettivo complessivo del presente contratto è pari a Euro 3.471.000,00 (IVA esclusa) suddiviso in:	
	a. Euro 1.041.300;00 pari al 30% dell'importo complessivo	

del contratto, a titolo di anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020, previa costituzione della garanzia ad essa relativa da parte di AF, da fatturarsi in seguito all'approvazione del Piano della Qualità (PdQ) specificato all'articolo 4.1.

b. Euro 752.050,00 pari al 65% dell'importo unitario di ciascun treno, a titolo di acconto, da fatturarsi al momento della messa a disposizione dell'elettrotreno da parte di AF, al termine di tutte le attività di manutenzione previste per ciascun singolo elettrotreno.

Qualora sia previsto un richiamo in manutenzione per il completamento delle attività relative all'installazione del sistema OBOE e interfacciamento con PIS, in tali casi detto importo sarà suddiviso in due tranches:

I. la prima tranche, di Euro 578.500;00 pari al 50% sarà fatturata al momento della messa a disposizione dell'elettrotreno da parte di AF al termine delle attività di manutenzione previste per ciascun singolo elettrotreno.

II. la seconda tranche, di Euro 173.550,00 pari al 15% sarà fatturata in seguito al completamento delle attività di installazione del sistema OBOE e interfacciamento con PIS.

La messa a disposizione dell'elettrotreno dovrà essere dichiarata da AF almeno 15 giorni prima in modo che la

Committente potrà organizzare il ritiro dell'elettrotreno.

c. Euro 57850,00 pari al 5% dell'importo unitario di ciascun treno a titolo di saldo all'emissione dell'Entrata Merce (EM) di ciascun singolo elettrotreno previa verifica del dossier documentale fornito da AF come descritto all'articolo 4.4.

2. I prezzi offerti sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

3. Per ogni pagamento si dedurrà la ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 del Codice, che saranno svincolate senza interesse in un'unica soluzione al termine del contratto, unitamente al pagamento del saldo.

4. Il pagamento sarà effettuato da Agenzia a 60 giorni fine mese data fattura.

5. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la corretta e completa esecuzione del contratto. Sono da intendersi comprese nella prestazione e remunerate con il corrispettivo di appalto, quindi senza alcun onere aggiuntivo per il Committente: spese di trasporto, di viaggio e di missione del

personale del Fornitore, attività informative e di consulenza tecnica, commerciale, fiscale, per la gestione del contratto e per la risoluzione delle problematiche che dovessero emergere nei rapporti con altri Enti e con le Autorità competenti.

6. I corrispettivi sono stati determinati a valle dei sopralluoghi effettuati con esame visivo dei rotabili eseguiti quanto più approfonditamente possibile, senza comunque effettuare alcuna operazione di smontaggio o prova funzionale.

Pertanto, tutte le condizioni riportate nel presente contratto (quotazioni, tempistiche) si riferiscono alla situazione così come rilevata.

Ulteriori attività e/o forniture di materiali aggiuntivi delle quali emergesse l'esigenza durante lo svolgimento dei lavori, anche in relazione ad eventuali sopravvenute variazioni delle normative in materia di sicurezza prodotte dalle autorità competenti, saranno oggetto di valutazione separata ed offerte a variante, così come gli eventuali impatti sulle tempistiche di riconsegna del rotabile.

7. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi all'appalto in oggetto saranno effettuati da Agenzia mediante bonifico bancario, sul seguente conto corrente



dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dall'Appaltatore presso la Banca UNICREDIT ed avente i seguenti dati identificativi: IBAN IT77G0200805364000005370112.

Le persone delegate ad operare presso il suddetto conto saranno indicate nella Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 s.m.i. emessa da AF ed allegata al presente contratto.

8. AF si impegna a comunicare ogni eventuale variazione nei dati di cui sopra entro 7 giorni dalla variazione stessa.

9. AF con la sottoscrizione del presente contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

10. Resta inteso che il recepimento di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti successivo alla stipula del presente Contratto non è incluso nel corrispettivo. Tale evenienza, in accordo all'art. 106 del Codice, darà luogo ad una modifica del Contratto medesimo.

11. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento rispetto alle condizioni ed ai termini previsti



nel presente articolo, spettano all'Appaltatore gli interessi calcolati secondo il d. lgs. 231/02, fermo restando che qualora il ritardo superiori 30 (trenta) giorni e/o i mancati pagamenti siano di importo pari ad un quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore avrà la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 c.c.

12. Qualora i ritardi dovessero persistere, previa costituzione in mora di Agenzia e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla costituzione stessa, AF potrà promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del Contratto.

#### **Articolo 7. Rappresentante dell'Appaltatore**

1. Il Fornitore deve nominare un Rappresentante al quale conferire mandato con rappresentanza per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione della prestazione. Il Rappresentante ha tutti i poteri decisionali rispetto alle attività da compiere; in particolare il Rappresentante dovrà trattare con il Committente qualsiasi tematica inerente il contratto.

2. Il Rappresentante in particolare deve assumere le relative decisioni e comunque sarà responsabile in nome e per conto del Fornitore:

- dell'esecuzione della prestazione con la massima diligenza ed a regola d'arte;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni





pure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori prestazioni.

3. La fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze deve:

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile;
- prevedere la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Committente.

4. Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà piena facoltà di provvedere, previa diffida, ma senza necessità di instaurare un procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione.

5. La garanzia di cui sopra sarà svincolata alla conclusione del contratto.

#### **Articolo 9. Verifica di conformità**

1. Per ciascun rotabile rimesso a disposizione da AF, una volta che saranno completate le attività manutentive previste dal



	contratto, verrà effettuato, con le modalità nel seguito	
	specificate e con la presenza facoltativa di un rappresen-	
	tante di AF, la verifica di conformità da parte di un sog-	
	getto incaricato dall'Agenzia.	
	2. La verifica di conformità è avviata dalla data di messa a	
	disposizione di ciascun elettrotreno da parte di AF ed è	
	conclusa entro trenta giorni dall'avvio.	
	3. Della verifica di conformità è redatto processo verbale	
	(sottoscritto da tutti i partecipanti) che, oltre ad una	
	sinetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, con-	
	tiene le seguenti indicazioni:	
	a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del sog-	
	getto incaricato della verifica di conformità;	
	b) il giorno della verifica di conformità;	
	c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro	
	che, sebbene invitati, non sono intervenuti;	
	d) l'esito delle prove e dei controlli eseguiti;	
	e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto	
	incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni	
	e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i	
	risultati ottenuti.	
	4. L'Appaltatore, a propria cura e spese, mette a disposizione	
	del soggetto incaricato della verifica di conformità il	

	dossier documentale necessario per eseguire tale verifica	
	descritto all'articolo 4.4. Nel caso in cui l'Appaltatore	
	non ottemperi ai predetti obblighi, il DEC dispone che si	
	provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal	
	corrispettivo dovuto all'Appaltatore.	
	5. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede	
	a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo ver-	
	bale di controllo con gli eventuali dati relativi al con-	
	tratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie	
	considerazioni sul modo con cui l'Appaltatore ha osservato	
	le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del	
	DEC ovvero del RUP.	
	6. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla	
	verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno	
	collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di	
	lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo	
	adempimento delle prescrizioni impartite all'Appaltatore,	
	con assegnazione di un termine per adempiere.	
	7. L'esito della verifica di funzionalità potrà essere:	
	• <b>mancato superamento della verifica.</b> In questo caso AF,	
	informata dell'accaduto dal RUP tramite PEC, provvederà,	
	entro 48 ore ed a propria cura e spese, all'effettuazione	
	dei necessari interventi di ripristino, che saranno ef-	
	fettuati presso un sito individuato da AF. Trascorso tale	

	periodo l'evento prevede l'applicazione della penale	
	prevista all'Articolo 11.1.b;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>superamento della verifica con veicolo accettato per il servizio ma con prescrizioni limitative dovute a mancanze di AF.</b> Tale fattispecie consente l'utilizzo temporaneo del veicolo in servizio ma esso dovrà essere successivamente sottoposto presso un sito individuato da AF ed a completo onere e cura di AF, agli opportuni interventi di ripristino finalizzati alla completa risoluzione della prescrizione limitativa. In questo caso AF, informata dell'accaduto dal RUP tramite PEC, provvederà, a propria cura e spese entro 48 ore, all'effettuazione dei necessari interventi di ripristino. Trascorso tale periodo l'evento prevede l'applicazione della penale prevista all'Articolo 11.1.c;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>superamento della verifica.</b></li> </ul>	
	8. Il certificato di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato contiene almeno:	
	a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;	
	b) l'indicazione dell'Appaltatore;	
	c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;	
	d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;	
	e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;	

f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;

g) il verbale del controllo definitivo;

i) la certificazione di verifica di conformità.

h) in occasione del terzo e ultimo certificato di verifica di conformità, l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'Appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dall'esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo, nonché l'eventuale somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi.

9. È fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità ma che pregiudicano la perfetta rispondenza dei rotabili al servizio commerciale. In ogni caso l'AF è tenuto a risolvere i vizi e i difetti segnalati dal Committente nel periodo di validità contrattuale.

10. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso dal soggetto incaricato al RUP che a sua volta lo trasmette all'Appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della









forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo, fatta eccezione per l'attrezzatura speciale che, all'occorrenza, potrà essere concessa in comodato o locazione.

3. Per le infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e riportate, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, il Committente provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, e si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

4. Il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

5. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente delle prestazioni subappaltate in solido con il Subappaltatore.

6. L'Appaltatore non potrà liberarsi dalle contestazioni mosse dal Committente in ordine all'esecuzione dell'appalto chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi.

7. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20



	giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture	
	quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati	
	ai subappaltatori per i precedenti pagamenti in difetto	
	Agenzia sospenderà i pagamenti ancora da effettuare.	
	8. Il subappaltatore / subcontraente si impegna a dare imme-	
	diata comunicazione a Agenzia. ed alla Prefettura - Ufficio	
	Territoriale del Governo di Torino della notizia dell'ina-	
	dempimento della propria controparte agli obblighi di trac-	
	ciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto	
	2010 n. 136 e s. m. e i."	
	9. L'appaltatore si impegna a inviare copia del contratto di	
	subappalto a Agenzia.	
	<b>Articolo 11. Penali e Limitazione di responsabilità</b>	
	1. Sono previste le seguenti penali:	
	<b>a. Ritardo riconsegna rotabile dopo effettuazione lavori</b>	
	Con riferimento alle tempistiche definite all'Articolo 5, il	
	ritardo sul tempo di consegna dei rotabili rispetto al tempo	
	di attraversamento dichiarato determinerà l'applicazione di	
	una penale pari a:	
	- € 1500,00 per ogni giornata di ritardo.	
	<b>b. Mancato superamento della verifica di conformità</b>	
	Con riferimento all'Articolo 9, il mancato superamento della	
	verifica di conformità per livello qualitativo insufficiente	
	dell'intervento eseguito da AF determinerà l'applicazione di	

una penale pari a:

- € 1500,00 per ogni giornata, o frazione di giornata, di indisponibilità del rotabile, sino a ripristino avvenuto.

**c. Superamento verifica di conformità con prescrizioni**

Con riferimento all'Articolo 9, il superamento della verifica di conformità con veicolo accettato per il servizio ma con prescrizioni limitative dovute a mancanze di AF determinerà l'applicazione di una penale pari a:

- € 750,00 per ogni giornata o frazione di giornata di utilizzo in condizioni degradate del rotabile ovvero di indisponibilità del rotabile sino a ripristino avvenuto.

2. Le penali sopra indicate non potranno superare il 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, di cui al precedente Articolo 6.

3. Le penali potranno essere detratte dai pagamenti spettanti all'Appaltatore, previa definizione in contraddittorio tra le Parti degli eventi ascrivibili all'Appaltatore medesimo.

4. Resta inteso che l'Appaltatore non può essere chiamato a risarcire all'Agenzia danni derivanti da inadempimenti per un ammontare, incluse le penali di cui al presente articolo, complessivamente superiore all'importo presunto del presente Contratto di cui al precedente Articolo 6, ammontare che costituisce il limite massimo di responsabilità dell'Appaltatore per tutto il periodo di durata degli obblighi

contrattualmente e/o per legge previsti

**Articolo 12. Sorveglianza della fornitura**

1. Per tutta la durata della fornitura l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare quanto segue:

- le verifiche indicate come vincolanti/notificanti nel Piano di Riparazione e Controllo per le quali AF si impegna ad informare Agenzia con un anticipo di 5 gg lavorativi

- sopralluoghi atti a verificare l'andamento delle attività e la rispondenza delle stesse rispetto a quanto previsto dal presente contratto. In questo caso Agenzia informerà AF con un anticipo di 5 gg lavorativi

2. Quanto sopra vale sia per le attività svolte direttamente da AF che per quelle svolte dai subappaltatori.

**Recesso dal contratto**

1. Non è ammesso il recesso anticipato da parte del Fornitore.

2. In caso di recesso da parte di Agenzia si applicherà l'art. 1671 c.c.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni.

**Articolo 13. Risoluzione del contratto e Condizione risolutiva**

Agenzia si riserva di procedere alla risoluzione del contratto,

oltre che nelle fattispecie espressamente previste nelle norme di cui al presente Contratto, comunque e sempre per l'ipotesi di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

1. In tal caso, il Committente formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 gg. per la presentazione delle proprie deduzioni.

2. Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia dedotto, il Committente risolve il contratto.

3. Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che consente al Committente la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice comunicazione scritta (art. 1456 C.C.), senza la necessità di assegnazione preventiva di un termine per l'adempimento, le seguenti fattispecie:

- frode nell'esecuzione della Prestazione;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle Prestazione;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione e/o interruzione anche parziale della prestazione, salvo il caso dell'eccezione di inadempimento



	di cui all'Articolo 6;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• risoluzione unilaterale del contratto, salvo quanto in</li> </ul>	
	avanti precisato.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cessione anche parziale del contratto;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per</li> </ul>	
	l'esecuzione della Prestazione, quali a titolo esempi-	
	ficativo il venir meno di alcuno dei requisiti di quali-	
	ficazione richiesti per la partecipazione alla proce-	
	dura, il fallimento o la irrogazione di misure sanziona-	
	torie o cautelari, ivi compresa le disposizioni antima-	
	fia, che inibiscono la capacità di contrattare con la	
	pubblica amministrazione.	
	4. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010	
	n. 136 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario	
	ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità finanziaria delle operazioni di cui al pre-	
	sente contratto, costituisce causa di risoluzione del con-	
	tratto.	
	<b>Articolo 14. Cessione Contratto e cessione dei crediti</b>	
	1. Non è ammessa la cessione del contratto. Per la cessione	
	dei crediti si applica l'art. 106 comma 13 del Codice.	
	<b>Articolo 15. Codice Etico/Codice di comportamento</b>	
	1. AF e Agenzia si impegnano a rispettare le norme contenute	
	nei rispettivi Codici Etici/Codici di comportamento; detti	



codici, seppur non allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, entrambe le Parti dichiarano di averne preso particolareggiata e completa conoscenza.

2. AF dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 (PTCPT), pubblicati sul sito internet del Committente e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla Committente.

3. Qualora il Committente violi una qualsiasi delle norme contenute nel codice etico di AF, ovvero AF violi le disposizioni del Codice di comportamento e del PTCPT dell'Agenzia, ciascuna parte avrà diritto di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

4. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che



si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

**Articolo 16. Disposizioni finali**

1. Il presente contratto è composto di n. 27 pagine ed è stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 1, della parte II della tabella del D.P.R. 131 del 26/04/1986, con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

2. Ogni spesa contrattuale relativa a bolli, copie, relativi diritti e onorari e quant'altro inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto, sarà a carico del fornitore.

3. Per le controversie è devoluta competenza giurisdizionale esclusiva al Foro di Torino. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.

4. L'imposta di bollo è assolta mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate; i codici identificativi delle marche da bollo sono riportati in calce al presente contratto.

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede dell'Ente rappresentato.

Data di sottoscrizione corrispondente alla data di sottoscrizione con firma digitale.

Per ALSTOM FERROVIARIA SPA

Firmato digitalmente da:  
Marco Pernumian

Il Procuratore - Marco Pernumian

Data: 02/12/2022 18:07:48

Per Agenzia della mobilità piemontese

Firmato digitalmente da PAONESSA CESARE  
ND: c=IT, sn=PAONESSA, serialNumber=TINIT-  
PNSCSR62E13C352I, cn=PAONESSA CESARE,  
dnQualifier=SIG0000004953201,  
givenName=CESARE  
Data: 2022.12.02 15:16:59 +01'00'

Il Direttore Generale - Cesare Paonessa

N. IDENTIFICATIVO	VALORE	DATA
01200077531181	€ 16,00	29/09/2022
01200077531170	€ 16,00	29/09/2022
01200077531169	€ 16,00	29/09/2022
01200077531227	€ 16,00	29/09/2022
01200077531215	€ 16,00	29/09/2022
01200077531204	€ 16,00	29/09/2022
01200077531192	€ 16,00	29/09/2022

